



**ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 2016 N. 18**

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

**ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  
ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 2016, N. 18**

**PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO**

**VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA**

*Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini*

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **RELAZIONE N. 3/2016** della II Commissione consiliare permanente **“Partecipazione della Regione Marche al meccanismo di “Allarme rapido – Early warning” ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea – Dialogo politico con le Camere del Parlamento Italiano in merito: 1) alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare - COM (2015) 614 final del 2 dicembre 2015”; 2) alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti – COM (2015) 594 final del 2 dicembre 2015; 3) alla proposta di direttiva al Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti – COM (2015) 595 final; 4) alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – COM (2015) 56 final del 2 dicembre 2015.**

O M I S S I S

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma del Consigliere Traversini (in qualità di



## ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 2016 N. 18

Presidente della II Commissione) e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la risoluzione, nel testo che segue:

### ***“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE***

#### **VISTI**

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e, in particolare, l'art. 8, comma 3 (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà), l'art. 9, comma 2 (Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea) e 24 (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea);
- la legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie, che disciplina l'istituto della partecipazione della Regione Marche alla formazione del diritto dell'Unione europea;
- l'art. 12 del Trattato sull'Unione europea, che riconosce il contributo dei Parlamenti nazionali al buon funzionamento dell'Unione;
- il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che disciplina la procedura di “*early warning*”, in base alla quale le istituzioni dell'Unione europea trasmettono una proposta di atto normativo da esse adottata ai Parlamenti nazionali, in modo tale che questi possano valutare, nel termine di otto settimane, se la proposta medesima è conforme al principio di sussidiarietà;
- l'art. 6 del Protocollo sopra richiamato, che prevede espressamente il coinvolgimento dei Parlamenti regionali con poteri legislativi da parte dei Parlamenti nazionali nell'ambito della procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà;
- la propria Risoluzione sul rafforzamento del ruolo delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla partecipazione al processo di formazione degli atti normativi dell'Unione europea e alla applicazione del principio di sussidiarietà enunciato nel protocollo n. II allegato al Trattato di Lisbona, approvata l'8 giugno 2010;
- la propria Risoluzione avente ad oggetto il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 "E' il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione" COM (2015) 610 final del 27 ottobre 2015, approvata il 22 gennaio 2016;

#### **PREMESSO**

- che il principio di sussidiarietà, enunciato dall'art. 5 del Trattato sull'Unione europea, è lo strumento che garantisce il corretto esercizio delle competenze attribuite all'Unione e agli Stati membri,



## ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 2016 N. 18

stabilendo, in particolare, che “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”;

- che la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell'Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione in concreto del principio di sussidiarietà e di esercizio di *governance multilivello*;

**VALUTATA** la rilevanza delle proposte oggetto della presente Risoluzione in ordine all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'art. 5 del Trattato UE, con particolare riguardo alle opportunità legate all'attuazione degli interventi riconducibili al piano di azione sull'economia circolare per ciò che attiene alla creazione di nuova occupazione, il sostegno alle iniziative di ricerca e sviluppo e la tutela dell'ambiente;

**PRESO ATTO** che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

### FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

#### *Premessa*

La scelta politica ed istituzionale di esaminare le proposte di direttiva europea riguardanti la disciplina in materia di rifiuti, di imballaggi di rifiuti e le discariche di rifiuti e la Comunicazione contenente la proposta di Piano di Azione della Unione europea sull'economia circolare è stata oggetto della Risoluzione relativa al programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, approvata dall'Assemblea legislativa delle Marche il 19 gennaio 2016. Tali proposte contengono alcune modifiche alla normativa europea in materia di rifiuti, di imballaggi di rifiuti e di discariche oltre ad una Comunicazione della Commissione europea relativa alla c.d. economia circolare.

Si tratta di proposte che - una volta approvate - dovranno essere recepite a livello nazionale e che produrranno i loro effetti anche sugli ordinamenti delle Regioni e sulle funzioni amministrative degli enti locali. Questa scelta è stata apprezzata e condivisa dalle associazioni di categoria, dai sindacati e dalle associazioni ambientaliste della Regione, che la II Commissione ha incontrato nel corso della seduta del 14 gennaio 2016 e con le quali è stato avviato un proficuo confronto, dal quale è emersa con assoluta chiarezza la centralità del tema.

In particolare, il partenariato ha sottolineato l'importanza dell'economia circolare che si pone l'obiettivo di un utilizzo sostenibile delle risorse naturali del Pianeta, sotto il profilo della creazione di posti di lavoro, stabili e di buon livello, della previsione di investimenti in innovazione tecnologica e più in generale della



## ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 2016 N. 18

valorizzazione delle risorse rappresentate dalle c.d. materie prime secondarie, delle quali si auspica il sostegno alla diffusione di un mercato parallelo a quello delle materie prime tradizionali.

Altra considerazione emersa dall'esame delle proposte riguarda l'introduzione della c.d. impronta ambientale del prodotto, che comporta l'individuazione di una metodologia per misurare le prestazioni ambientali e che dovrebbe poter essere utilizzata anche per informare il consumatore ed aiutarlo a fare scelte di consumo consapevoli e responsabili. In questo senso, si condivide il lavoro iniziato dalla Commissione europea sulla verifica dell'uso del marchio volontario "Ecolabel UE" al fine di aumentarne l'efficacia e il contributo all'economia circolare e si auspica l'incremento dell'utilizzo dei criteri contenuti nel c.d. Life Cycle Assessment (Valutazione del Ciclo di Vita di un prodotto) come indicate dalle norme ISO 14040 e 14044.

### *Le proposte in sintesi*

1) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" - COM (2015) 614 final

La Comunicazione contiene l'illustrazione delle misure e delle iniziative che la Commissione europea intende promuovere nei prossimi anni al fine di sostenere la transizione verso una economia più circolare, basata sull'allungamento del valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e sulla diminuzione della produzione dei rifiuti. La Comunicazione si basa sulla consapevolezza che l'economia circolare produrrà un nuovo impulso alla competitività delle imprese europee, contribuendo a creare nuovi posti di lavoro, a ridurre il consumo delle risorse e a migliorare la consapevolezza dei consumatori rispetto ad un diverso, possibile modo di produzione.

2) La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM (2015) 595 final

La proposta di direttiva si basa sull'idea che sia sempre più necessario utilizzare le risorse in modo più efficiente, traendone numerosi benefici economici, ambientali e sociali. In una prospettiva di maggiore efficienza delle risorse, la trasformazione dei rifiuti in risorse è un elemento decisivo, ma anche l'anello mancante per ottenere un'economia circolare.

Gli elementi fondamentali della proposta di direttiva sono:

- incentivare il riciclaggio dei rifiuti urbani: i rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro composizione, tema importantissimo e vicinissimo ai cittadini e di grande visibilità pubblica. Occorre pertanto prevedere un efficiente sistema di raccolta, coinvolgendo cittadini e imprese nella realizzazione di infrastrutture adeguate alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento;



## ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 2016 N. 18

- l'introduzione di alcune nuove definizioni quali: "rifiuti urbani", "rifiuti da costruzione e demolizione", "processo finale di riciclaggio e riempimento";
- l'introduzione di una definizione di "rifiuti urbani" in linea con la definizione elaborata da Eurostat e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, affinché gli obiettivi di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili;
- l'introduzione dell'obbligo di incentivazione economica della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari mirati alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti;
- l'introduzione nei piani di gestione dei rifiuti di misure specifiche garantite dalle autorità competenti: gettare piccoli rifiuti in luoghi pubblici va a discapito dell'ambiente e dei cittadini e i costi di pulizia costituiscono un inutile onere economico;
- la semplificazione degli oneri amministrativi e burocratici;
- l'ottimizzazione dell'invio dei dati alla Commissione europea;

3) La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM (2015) 594

Gli elementi fondamentali della proposta di direttiva sono:

- introduzione di nuovi obblighi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già gli obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente, vietandolo per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
- le definizioni contenute nella direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere allineate a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio;
- l'introduzione di un sistema di allerta precoce sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea per gli Stati che rischiano di non raggiungere gli obiettivi;
- la semplificazione degli oneri amministrativi e burocratici;
- l'ottimizzazione dell'invio dei dati alla Commissione europea;

4) La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM (2015) 596

Gli elementi fondamentali della proposta di direttiva sono:

- il recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, aumentandone le percentuali da preparare per il riutilizzo e da riciclare al fine di ottenere dei benefici ambientali, economici e sociali;



## ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 2016 N. 18

- l'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da preparare per il riutilizzo e da riciclare, che dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto in linea con la gerarchia dei rifiuti, in modo da garantire che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea per la creazione di un'economia circolare;
- la revisione del livello degli obiettivi per il riutilizzo della plastica da raggiungere entro il 2030, prendendo in considerazione l'evoluzione dei tipi di plastica immessi sul mercato, lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e l'evolvere della domanda di plastica riciclata;
- l'allineamento delle definizioni con quelle della direttiva quadro sui rifiuti;
- la semplificazione degli obblighi di comunicazione da parte degli Stati membri e miglioramento sulla qualità, affidabilità e comparabilità delle statistiche, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti.

### ***Sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità***

Le proposte oggetto della presente Risoluzione rivestono un particolare rilievo sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà, tenuto conto dell'impatto che le nuove norme europee produrranno sugli ordinamenti nazionali e, per quanto qui rileva, su quelli delle Regioni italiane, in applicazione dell'art. 5 del protocollo sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al sistema dei trattati UE.

Da un lato, infatti, il principio di sussidiarietà appare rispettato, tenuto conto che la base giuridica individuata nelle proposte, vale a dire l'art. 192 TFUE per le proposte riguardanti i rifiuti e le discariche (COM 2015 595 e COM 2015 594) e l'art. 114 TFUE per la proposta riguardante gli imballaggi giustifica l'intervento dell'Unione europea per garantire un miglior livello di protezione dell'ambiente (art. 192 TFUE) e il buon funzionamento del mercato interno (art. 114 TFUE), in quanto si ritiene che tali obiettivi non possono essere perseguiti meglio a livello di ordinamenti degli Stati membri.

Nel riparto di competenze amministrative proprio dell'ordinamento italiano, le Regioni sono chiamate a porre in essere tutta una serie di azioni indispensabili per garantire il puntuale e rigoroso rispetto del diritto europeo. Questo dato trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha stabilito che la gestione dei rifiuti attraverso appositi piani di gestione adottati ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 2006/12 può essere organizzata su base regionale, come avviene in effetti in Italia; ciò comporta che, in linea di principio, ogni Regione deve garantire il trattamento e lo smaltimento dei suoi rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, al fine di limitarne il più possibile il trasporto (cfr. CG UE sentenza 17 marzo 1993, C-155/91 e sentenza 4 marzo 2010, C-297/08).

Le nuove proposte prendono in considerazione l'impatto del loro recepimento negli ordinamenti degli Stati membri, rilevando come molto spesso la legislazione sui rifiuti sia recepita in modo fortemente decentralizzato. Questo aspetto giustifica l'interesse delle Regioni italiane e, più in generale, del sistema delle autonomie, il cui ruolo sarà poi determinante per garantire la piena e corretta attuazione degli obiettivi contenuti nelle direttive modificate.



## ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 2016 N. 18

Quanto al principio di proporzionalità, secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia questo principio fa parte integrante dei principi generali dell'Unione ed esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa presa in considerazione e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (cfr. CG UE sentenza 8 giugno 2010, causa C-58/08). In particolare, si verifica una violazione di tale principio qualora si rilevi il carattere manifestamente inidoneo delle misure adottate a livello europeo in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire (sentenza CG UE 12 maggio 2011, causa C-176/09).

Come si avrà modo di approfondire nell'ambito della trattazione degli aspetti di merito, alcune delle definizioni contenute, in particolare, nella proposta di direttiva che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM 2015 - 595 final) rischiano di essere troppo vaghe, al punto da rivestire, almeno potenzialmente, quel carattere di "manifesta inidoneità" a realizzare, in concreto, gli obiettivi che dovrebbe perseguire, compromettendone così la stessa legittimità (sentenza CG UE 18 giugno 2015, causa C-508/13).

Eventuali difficoltà nell'attuazione delle nuove disposizioni, imputabili ad una imprecisa definizione potrebbero inoltre circoscrivere gli obiettivi individuati dalla Commissione europea e potrebbero anche pregiudicare il corretto recepimento.

### ***1) Piano di azione per l'economia circolare***

A) la proposta di Piano di Azione dell'Unione europea per l'economia circolare ha l'obiettivo - e l'ambizione - di rappresentare il c.d. anello mancante tra produzione, gestione dei rifiuti e reimmissione nell'economia delle materie prime secondarie. Per perseguire questo obiettivo la Commissione prende in esame tutta una serie di iniziative, a carattere legislativo e non legislativo, che saranno avanzate nel prossimo futuro. In questo contesto, il tema del consumo responsabile delle risorse appare imprescindibile, al punto che la stessa Commissione europea rileva come sia importante promuovere le c.d. "etichette verdi" dei prodotti, anche al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali. Sul punto, la Regione Marche suggerisce di promuovere una nuova normativa europea in materia di etichettatura ambientale, al fine di rendere realmente effettivo l'impegno ad una più efficiente gestione delle risorse, introducendo, ad esempio, l'indicazione della percentuale di materie prime - seconde utilizzate per la realizzazione del prodotto. In questo modo sarebbe più semplice per il consumatore finale, che orienta attraverso i consumi le politiche di produzione di un prodotto, riconoscere il "valore ambientale" di un determinato bene e, conseguentemente, posizionarlo in modo corretto nella propria scala di priorità di acquisto. La Regione Marche auspica inoltre, al fine di accelerare l'applicazione dei principi e degli scopi che l'economia circolare si pone che vengano previsti adeguati finanziamenti per incentivare nuove modalità di progettazione dei prodotti ed efficaci politiche di informazione ai cittadini. Sarebbe inoltre opportuno promuovere una modifica della normativa europea in materia di appalti al fine di prevedere espressamente l'assegnazione di un punteggio/criterio di priorità in favore di prodotti dotati di etichettatura verde.





## ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 2016 N. 18

B) Quanto al tema del recupero energetico dei rifiuti, la Regione Marche auspica che le iniziative avviate e proposte dall'Unione europea siano finalizzate al superamento delle tecniche di termovalorizzazione, anche rendendo questa pratica non più conveniente dal punto di vista economico, fino ad eliminare ogni forma di combustione dei rifiuti e di prodotti a loro assimilabili (es. Combustibile Solido Secondario, CSS).

C) Il Piano di azione preannuncia una proposta di revisione del Regolamento europeo in materia di concimi, al fine di agevolare il riconoscimento in tutta l'Unione dei concimi organici ricavati dai rifiuti ed in particolare dei materiali organici in essi presenti. Al riguardo, la Regione Marche auspica che la proposta di revisione prenda in esame il ruolo che l'impresa agricola potrebbe svolgere anche in tema di trasformazione in concime dei materiali organici di rifiuto che si originano dal ciclo produttivo agricolo, al fine di incentivare lo sviluppo di filiere corte anche in questo settore.

D) Il Piano di azione riconosce che i rifiuti alimentari rappresentano un problema sempre più pressante per l'Europa e che hanno anche un importante aspetto sociale, che dovrebbe facilitare la donazione di prodotti alimentari ancora commestibili ma non più commerciabili. In questo senso, la Regione Marche condivide l'opportunità di promuovere metodi comuni di misurazione del rifiuto alimentare ed auspica che l'Europa promuova azioni ancora più efficaci per sostenere e diffondere buone pratiche di prevenzione dello spreco alimentare, coinvolgendo non solo le istituzioni regionali e locali ma quell'ampio partenariato sociale rappresentato dalla cooperazione sociale, dalle associazioni di volontariato e dalle forme di distribuzione commerciale solidale proprie dei GAS, i gruppi di acquisto solidale ormai diffusissimi ed attivi in tutti i Paesi europei.

E) La Regione Marche ritiene inoltre prioritario avviare una riflessione sulla adeguatezza delle risorse economiche stanziata a sostegno delle priorità contenute nel Piano di azione, al fine di prevedere ulteriori linee di finanziamento specifiche da affiancare a quelle generali (politica di coesione 2014-2020, Orizzonte 2020). Al fine di non compromettere l'impatto delle misure proposte per quanto riguarda la concreta possibilità che contribuiscano a consolidare nuove attività di impresa e, conseguentemente, la creazione di posti di lavoro, è infine indispensabile che le azioni di sostegno al passaggio ad una economia circolare siano caratterizzate da una sostanziale semplificazione amministrativa e da una corrispondente riduzione degli oneri burocratici connessi con l'attività di recupero della materia prima e della sua trasformazione in materia "prima seconda".

### ***2) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM (2015) 595 final***

A) La proposta di direttiva che modifica la direttiva 2008/98 in materia di rifiuti introduce, tra altro, la nuova definizione di "rifiuto urbano" che non include i "rifiuti da costruzione e demolizione" (art. 1, che introduce il punto 1 bis all'art. 3). Al fine di rendere più chiara e, conseguentemente, più efficace la nuova normativa si reputa indispensabile precisare che l'esclusione riguardante i "rifiuti da costruzione e





## ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 2016 N. 18

demolizione" sia circoscritta a quelli "di origine non domestica", inserendo, pertanto, nella definizione di rifiuto urbano anche quella di "rifiuto da costruzione e demolizione domestica". Se rimanesse l'esclusione prevista dalla proposta potrebbe aumentare l'abbandono di rifiuti da costruzione e demolizione di provenienza domestica derivanti da piccoli lavori di manutenzione svolti in proprio. Si tratta di rifiuti che, in base all'attuale normativa italiana, i cittadini possono conferire presso i Centri di raccolta comunali e che sono contabilizzati tra i rifiuti urbani, dal momento che attualmente si considerano di provenienza domestica. Conseguentemente, andrebbe modificato anche il punto 4 bis di cui si propone l'inserimento (relativo alla definizione di rifiuti da costruzione e demolizione).

B) La nuova definizione di "preparazione per il riutilizzo" contenuta all'art. 1 della proposta rischia di creare confusione poiché unisce le azioni di prevenzione svolte sui prodotti o i componenti di prodotti (che non sono rifiuti) con quelle svolte sui rifiuti. La mancata demarcazione tra il concetto di riutilizzo (prevenzione) e recupero (gestione di rifiuti) crea confusione poiché i rifiuti sono gestiti con determinate procedure ben identificate, che non si estendono alla gestione dei c.d. prodotti. Questa mancata demarcazione potrebbe fare sorgere problemi durante i controlli relativi al rispetto della normativa e delle procedure riguardanti il riciclaggio dei rifiuti oltre a creare problemi nel monitoraggio dei dati. Sarebbe pertanto opportuno distinguere l'operazione di recupero di prodotto (di un oggetto che deve essere riparato al fine di non diventare rifiuto) da ciò che è già rifiuto ed è sottoposto ad un processo di recupero.

C) Mentre al paragrafo 2 lettera a) dell'art. 11 gli obiettivi di riciclaggio al 2020 restano riferiti "come minimo a carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici" alle successive lettere c) e d), introdotte con la presente modifica, rispettivamente gli obiettivi al 2025 e al 2030 sono riferiti genericamente alla "preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani". Ciò determina, alla luce dei criteri per il calcolo degli obiettivi introdotti al successivo art. 11 bis, innanzitutto un aggravio di procedure per il reperimento dei dati necessari ed ulteriormente una indeterminatezza sulle specifiche frazioni merceologiche dei rifiuti da considerare per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio. Si chiede pertanto di usare lo stesso livello di dettaglio indicato alla lettera a).

Queste modifiche si rendono necessarie e sono pertanto segnalate anche alla luce del rispetto del principio di proporzionalità, come sopra meglio specificato.

D) La formulazione proposta del nuovo art. 22 della direttiva 2008/98 prevede che la raccolta separata della frazione organica sia effettuata tenuto conto della sua fattibilità sul piano tecnico, ambientale ed economico. Al riguardo, si ritiene che questa condizione non incoraggi la raccolta della frazione organica. Si propone pertanto di valutare una diversa formulazione, al fine di rendere la raccolta della frazione organica obbligatoria.



**ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 2016 N. 18**

**3) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM (2015) 594 final**

A) In merito alla proposta di direttiva che modifica la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti, la Regione Marche segnala l'opportunità di prevedere una modifica all'allegato I della direttiva, riguardante i "requisiti generali per tutte le tipologie di discariche" della direttiva. Al punto 3.3 della seconda tabella si propone di sostituire la seconda riga dopo l'intestazione con la seguente:

<b>Categoria di discarica</b>	<b>Rifiuti non pericolosi</b>	<b>Rifiuti pericolosi</b>
rivestimento impermeabile artificiale	richiesto	richiesto

Questa modifica consentirebbe di estendere il rivestimento impermeabile artificiale anche ai rivestimenti di copertura delle discariche che attualmente vengono realizzati anche con materiali naturali quali, in particolare, le ghiaie che hanno un costo molto più elevato rispetto ad un rivestimento impermeabile naturale e la loro estrazione comporta un elevato impatto ambientale e le cui caratteristiche di permeabilità favoriscono la produzione di percolato (per infiltrazione delle precipitazioni) e la dispersione in atmosfera di biogas".

IL PRESIDENTE

F.to Antonio Mastrovincenzo

IL VICEPRESIDENTE

F.to Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE

F.to Marzia Malaigia